

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 13 GIUGNO 1881

acque pubbliche quelle dei corsi navigabili. Qui, invece, il titolo III parla dei beni relativamente alle persone, e dice: « le spiagge, i fiumi, i torrenti fanno parte del demanio pubblico. » Ripeto quindi che qui nulla si deve definire; si debbono lasciar le cose come sono. Così non si turbano in nulla le disposizioni della legge e si ottiene l'effetto che si vuole ottenere, come appare evidentemente dopo le spiegazioni date dalla Commissione.

BASTERIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Ho chiesto di parlare per felicitarmi colla Commissione di essere andata d'accordo nel ripristinare l'articolo del progetto ministeriale. Veramente l'articolo 427 del Codice civile non parla di acque pubbliche; nel Codice civile non esiste la definizione delle acque pubbliche, non vi si fa parola che dei fiumi e dei torrenti. Ricordo in proposito che si sono discusse due questioni fra i pratici. Alcuni dissero: badate che i fiumi ed i torrenti sono *regalie* per l'alveo, non per le acque; l'acqua *profuens*, l'acqua corrente non appartiene ad alcuno, è comune, non pubblica.

L'altra questione è più singolare. Alcuno sostenne essere acqua di pubblico demanio tutta l'acqua piovana che non si raccoglie. Questo sosteneva nientemeno che l'onorevole Possenti, uomo valente e di cara ricordanza; e di quest'opinione fu il Genio civile, come ne fa ricordo il giornale che si pubblica per conto del medesimo.

E questa è manifestamente un'esagerazione; ma non mancavano mica buoni motivi per sostenerla. Si parla in questo disegno di legge dei laghi e dei canali navigabili. E non avvi menzione nè dei laghi, nè degli stagni nel Codice civile. Si dovrà dire che non è acqua pubblica l'acqua del lago di Garda, l'acqua del lago di Como? I laghi non sono altro che grossi fiumi, i grandi serbatoi che alimentano i fiumi, quali sono il lago di Como per l'Adda ed il lago Maggiore pel Ticino.

È meglio dunque non entrare in questa discussione, è meglio lasciare le cose come sono, tanto più che qui facciamo, come diceva benissimo l'onorevole ministro dei lavori pubblici, una legge di procedura, non una legge di definizione o di attribuzione di diritti. Il diritto è definito dove è definito: i diritti sono attribuiti dove sono attribuiti. Il Codice si sa che è una raccolta compendiosa di principii generali ed astratti che hanno bisogno di essere fecondati dal lungo studio degli scrittori e dall'esame della giurisprudenza che vi si forma. Dunque io unisco il mio suffragio a quello e della

Commissione e del ministro per ripristinare l'articolo ministeriale tal quale.

BASTERIS. Io ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTERIS. Io intendeva di parlare nello stesso senso dell'onorevole Mantellini. Le parole da lui dette mi dispenserebbero dallo interloquire in questa discussione. Se non che l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi, se pure ho bene inteso, mi ha lasciato e mi lascia un grave dubbio. L'onorevole Zucconi ha proposto di cancellare dall'articolo primo della Commissione non solamente le parole *possessiono trentennario*, ma anche le altre *titolo legittimo*; di guisa che resterebbe questo articolo concepito in questo modo: « Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini ed altri opifizi, se non ne ottenga la concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone ed alle condizioni stabilite dalla presente legge. »

Mi pare che questo emendamento dell'onorevole Zucconi sia molto grave. Si è detto che la presente legge non vuol nulla immutare al diritto antico; che è una legge di procedura; che il suo scopo è quello di agevolare il modo di avere più facilmente la concessione di acque. Ora, l'emendamento Zucconi farebbe qualche cosa di più: muterebbe il diritto antico.

ZUCCONI. Domando di parlare.

BASTERIS. Secondo il diritto antico, le concessioni di acque possono essere ottenute mediante un titolo.

Ora, la giurisprudenza ha sempre riguardato come titolo legittimo il possesso trentennario. Quindi, se noi cancelliamo queste parole e facciamo che nessuno possa « derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini od altri opifizi, se non ne ottenga la concessione dal Governo, » io trovo che si muta il diritto antico.

Quando si presenterà una questione sopra le concessioni d'acqua pubblica, che cosa si domanderà? Si domanderà se il Governo abbia accordato o no la concessione. Si dirà forse che terrà luogo della concessione il possesso legittimo? In tal caso si potrà recare innanzi questo disegno di legge e dire: vedete, era stato proposto che la concessione di acque potesse essere ottenuta mediante un giusto titolo od un possesso trentennario.

Il legislatore ha conciliato queste disposizioni; perciò è evidente che il legislatore non ha voluto ammettere altro modo di acquistare una derivazione d'acqua, se non una concessione espressa del Governo; nè volle che un altro titolo legittimo, all'in-